

Con una circolare di allineamento alla **Direttiva del Tesoro**, la **Guardia di Finanza** specifica che le *sanzioni più favorevoli per l'omessa segnalazione di operazioni sospette (Sos) e per le inadempienze sugli obblighi di Adeguata Verifica* si realizzano **solo se gli illeciti sono anteriori all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 90/2017** (Decreto con cui il nostro Paese recepisce la **IV Direttiva Ue** concernente il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo).

La **Direttiva del Tesoro** fissa i limiti sull'individuazione, ai fini della contestazione, del regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Il **Tesoro** evidenzia tre diverse fattispecie di reato: *l'omessa segnalazione di operazioni sospette, l'inadempimento degli obblighi di adeguata verifica (per il quali si applica il principio del "favor rei" solo in determinati casi) e l'inadempimento degli obblighi di conservazione, soggetto alla nuova disciplina in quanto si tratta di un reato introdotto dal Dlgs, 90/2017.*

Andando in sequenza: A) alle violazioni per **omessa segnalazione di operazioni sospette** commesse prima del 4 luglio (entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio) si applicano le regole del **Dlgs 231/07** – ossia la sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo delle operazioni finanziate sospette e non segnalate all'**Uif della Banca d'Italia** (*il Tesoro precisa che per una stessa violazione si applica la sanzione più favorevole modificata con il nuovo Decreto del 2017*) B) la stessa analisi si applica all'inadempimento degli obblighi di **adeguata verifica**, con la differenza che per questa fattispecie, nel 2016, è intervenuta la depenalizzazione. *In una nota ministeriale si precisa che, alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 90/2017, si applica la disposizione sanzionatoria che va da 5mila a 30mila euro o da 2.600 a 30.000 euro se successiva alla depenalizzazione.* Anche in questo caso, trattandosi di violazione commessa anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole, si applica la sanzione più favorevole.

Dal canto suo, la **Guardia di Finanza** specifica che per le violazioni poste in essere prima del 4 luglio 2017 è opportuno segnalare sia il regime sanzionatorio all'epoca in vigore sia quello successivamente introdotto. E' comunque l'**Amministrazione** "procedente" a determinare la disciplina applicabile nel caso concreto coerentemente al principio del **favor rei**.

Per quanto riguarda gli illeciti successivi al Decreto legislativo del 2017 non si applica il principio della *sanzione più favorevole*. Nella circolare della **GdF** è richiamata l'importanza di ricostruire dettagliatamente i *comportamenti illeciti sui quali si fondano le irregolarità accertate, nonché gli elementi di fatto a supporto della configurazione della condotta sanzionata nell'ipotesi base(ovvero in quella qualificata) o, limitatamente ai casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione , di minor gravità.*